



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/12/2020 (punto N 2)

Delibera

N 1556

del 14/12/2020

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonio FLORIDIA

Direttore Lucia BORA

Oggetto:

Spese per lo svolgimento delle elezioni regionali 2020

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (“Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il consiglio Regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51, “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale”);

Visto che l’articolo 13 della legge regionale 74/2004 prevede:

- a) comma 1: “le spese inerenti le elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il consiglio regionale sono a carico della Regione”
- 2) comma 2: “il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti”;
- 3) comma 3: le spese per le elezioni regionali “sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle elezioni”;
- 4) comma 4, lettera a): la Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisca, nei limiti delle disponibilità di bilancio, “l’importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori”;
- 4) comma 4: la suddetta deliberazione della Giunta regionale stabilisca anche “l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune”, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, “applicando i parametri di cui alla lettera a)” e che tali parametri siano maggiorati del 40 per cento per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali;
- 5) comma 4, lettera d): la suddetta deliberazione della Giunta regionale stabilisca anche “modalità e condizioni per i rimborsi”;

Visto l’art. 1-ter del decreto legge 20 aprile 2020 , n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020), convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, per il quale “al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”;

Preso atto:

- a) del protocollo sanitario e di sicurezza adottato in attuazione dell’appena citato art. 1-ter a firma congiunta dei ministri dell’Interno e della Salute trasmesso dalla prefettura di Firenze con nota del 22 agosto 2020;
- b) della circolare del Ministero dell’Interno FL18 del 18-9-2020 per la quale le spese per la disinfezione e pulizia dei locali per l’emergenza Covid sono a carico dello Stato;

Preso altresì atto che:

- a) la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”) ed in particolare l’articolo 1, comma 400 stabilisce criteri di rimborso analoghi a quanto previsto dall’art. 13 della l.r. 74/2004;
- b) l’articolo 13, comma 4, lettera c), della medesima l.r. 74/2004 prevede che la tipologia di spese rimborsabili dalla regione è individuata con coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;

Visto il decreto legge 14 agosto 2020 , n. 103 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020) istitutivo delle "Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19", abrogato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha comunque disposto (con l'art. 1, comma 2) che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti" dallo stesso decreto legge 103;

Ricordato che le elezioni regionali del 20-21 settembre 2021 si sono svolte negli stessi giorni:

- a) del referendum costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari";
- b) in cui si sono celebrate elezioni amministrative in nove Comuni della Toscana;

Visto l'articolo 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) per il quale:

- "a) Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni.
- b) Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi";

Visto l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) per il quale:

- 1) a ciascun componente ed al segretario [.....] degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 (comma 1);
- 2) ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 (comma 3);

Ricordato che per l'attività in oggetto, per le elezioni regionali 2015 furono complessivamente spesi dalla Regione € 9.641.619,54 (rimborso ai Comuni toscani delle spese sostenute) e € 111.961,00 (pagamento dell'indennità forfettaria corrisposta ai toscani residenti all'estero che hanno partecipato alle elezioni regionali 2015)

Preso atto che:

- a) per le elezioni regionali 2020 e per la celebrazione del referendum costituzionale le spese sono ripartite applicando il citato art. 21 della legge 108/1968 con un conseguente risparmio della spesa regionale;
- b) tenendo conto dell'importo speso nel 2015 e dell'art. 21 della legge 108/1968, si quantifica per le elezioni regionali 2020 un importo a carico della Regione non oltre € 8.000.000 (rimborso ai comuni) e € 200.000 (indennità Aire)
- c) tali risorse di cui alla lettera b) e c) risultano attualmente disponibili sul bilancio di previsione 2020-2022, come segue:

- Euro 13.000.000 sul capitolo 13016 (rimborso spese comuni), tipologia di stanziamento puro annualità 2020;

- euro 200.000 sul capitolo 12000 (indennità AIRE), (tipologia di stanziamento puro annualità 2020)

Vista la circolare F.L. 15 del 24 luglio 2020 del Ministero dell'Interno sulle "Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo" ove si legge che "per la programmazione della spesa, l'importo stimato, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell'80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016";

Preso atto che, sulla base di tale circolare, le prefetture toscane hanno indicato a ciascun comune il tetto massimo rimborsabile dallo Stato e hanno inoltrato ai comuni i modelli per la rendicontazione delle spese;

Considerato opportuno che anche la Regione assuma come punto di riferimento, per quanto riguarda le quote di competenza dei propri rimborsi, lo stesso tetto massimo indicato dallo Stato;

Preso atto, tuttavia, che i tetti di spesa comunicati dalle prefetture ad ogni comune per la consultazione statale applicano il tetto massimo di spesa rimborsabile sopra richiamato per la parte inerente la consultazione referendaria;

Ritenuto che non sia coerente con le previsioni dell'art. 13, commi 2 e 3 della L.R. n. 74/2004 la decurtazione disposta dalla citata circolare FL 15 del Ministero dell'Interno per ciò che concerne le spese inerenti le elezioni regionali, in quanto il tetto preso a riferimento si riferisce ad una tipologia di consultazione – quella referendaria- che comporta un'organizzazione meno onerosa rispetto alle elezioni regionali e perché non considera che le elezioni regionali si sono svolte su due giornate e con il necessario rispetto delle modalità operative, precauzionali e di sicurezza a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 stabilite nell'ordinanza regionale n. 84 del 9 settembre 2020 che hanno inevitabilmente inciso sull'organizzazione delle attività e relativi costi;

Considerato quindi:

a) opportuno riconoscere ai comuni, eventuali quote di rimborsi che non troverebbero capienza se fosse applicata alle spese per le elezioni regionali la decurtazione suddetta disposta dal Ministero;

b) necessario che si provveda al riconoscimento di tale quota di rimborsi, ai sensi della lettera a), rispettando le seguenti condizioni:

1) rispetto delle tipologie di spesa ai sensi del citato articolo 13, comma 4, lettera c), della medesima l.r. 74/2004 previa presentazione della relativa documentazione contabile di liquidazione ovvero attestazione di essa nelle forme legalmente previste anche mediante l'apposita modulistica;

2) erogazione di tale rimborso nella misura necessaria a coprire le spese sostenute dai Comuni che risultano eccedenti rispetto al rimborso riconosciuto dal Ministero dell'Interno e dalla corrispondente quota della Regione Toscana ;

3) erogazione del rimborso regionale solo per gli oneri riguardanti le spese regionali debitamente rendicontate e documentate;

Preso atto:

a) che ci sono oneri riguardanti specificamente le elezioni regionali quali, a titolo esemplificativo, le cartoline AIRE, o stampati non forniti direttamente dalla Regione;

b) della modulistica predisposta dal competente settore in occasione delle elezioni regionali 2015 per gli oneri di cui alla lettera a);

Dato atto che l'impegno di spesa delle risorse sarà predisposto con successivi atti dirigenziali;

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2019 n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle relative modalità di rendicontazione inviate dalle prefetture ai comuni degli oneri relativi allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020;
- 2) di farsi carico degli oneri di spettanza regionale di cui alla lettera a) nelle quote stabilite dall'art. 21 della legge 108/1968 nonché degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 70/1980;
- 3) di farsi carico di eventuali ulteriori rimborsi per le spese inerenti le elezioni regionali nei limiti e con le modalità di cui in parte narrativa;
- 4) di prendere atto della modulistica predisposta dal competente settore in occasione delle elezioni regionali 2015 per ciò che concerne le spese di esclusiva spettanza regionale;
- 5) di destinare per le attività previste, la somma complessiva di euro 8.200.000 che sarà erogata dalla Regione nelle modalità previste in parte narrativa;
- 6) di assumere prenotazioni:

- sul capitolo 13016 del bilancio pluriennale 2020/2022 per un importo complessivo di euro 8.000.000, (tipologia di stanziamento puro annualità 2020);
 - sul capitolo 12000 del bilancio pluriennale 2020/2022 per un importo complessivo di euro 200.000, (tipologia di stanziamento puro annualità 2020);
- 7) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
 - 8) di demandare al competente settore della Direzione Affari legislativi e Giuridici l'adozione degli atti necessari per l'impegno e la liquidazione delle risorse di cui alla presente deliberazione.
 - 9) di demandare altresì ad atti del settore competente l'individuazione delle spese di esclusiva competenza regionale mediante apposita comunicazione ai comuni.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ANTONIO FLORIDIA

IL DIRETTORE f.f.
LUCIA BORA